



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 444 DEL 16/06/2022

RICORSO AL TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO ASSUNTO AL PROT. DELL'ENTE AL NR. 14356 (NOTIFICATO IN DATA 20/04/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. BERTOZZI IN ESECUZIONE DGC. N. 97/2022

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Volpini Andrea

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- con atto, notificato in data 20.04.2022 – prot. 14356, la sig.ra “Omissis” ha citato, con ricorso al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro, il Comune di Cattolica per: *“impugnazione della sanzione disciplinare conservativa – della sospensione non retribuita ex d.l. 6 agosto 2021 n. 111 - nullita'/inefficacia/illegittimita'- il reintegro sul posto di lavoro – il risarcimento danno, il versamento retribuzione lorda relativa al periodo di sospensione”*

Visti I motivi di Diritto riportati nel ricorso che di seguito si riportano:

“I. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE DAL POSTO DI LAVORO DELLA SIG.RA Omissis.

I.a) Violazione in punto di legittimazione attiva ex art. 55 Dlgs. 165/2001 circa l'irrogazione della sanzione della sospensione dal lavoro della odierna ricorrente.

I.b) Violazione del diritto di difesa - mancata audizione della ricorrente nonostante la richiesta da questa avanzata (Cass. Sez. Lav. Sent. n. 19846/2020) - mancato rispetto procedimento e termini di cui all'art. 55 bis comma 4 Dlgs 165/2001).

I.c) Violazione dell'art. 9 ter comma 1 del D.L. 6.8.2021 N. 111 circa l'applicazione dell'obbligo del "green pass" in ambito scolastico.

I.d) Violazione dell'art. 9 ter comma 2 del D.L. 6.8.21 n. 111 - mancato rispetto della procedura prevista per legge circa la sospensione dal posto di lavoro per assenza ingiustificata da mancata esibizione del green pass.

I.e) Violazione dell'obbligo c.d. "repechage" - mancato inserimento della lavoratrice con mansioni diverse.

II. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA C.D. CERTIFICAZIONE VERDE - "GREEN PASS" RICHIESTA SUL LUOGO DI LAVORO”

Viste le richieste della controparte che di seguito si riportano: “Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Omissis ricorre al Tribunale di Rimini – sez.lavoro, chiedendo *“in via principale dichiarare nullo, illegittimo e/o comunque annullabile, discriminatorio e ritorsivo il provvedimento di sospensione emesso dal datore di lavoro per le ragioni tutte di cui al ricorso e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica alla reintegra sul luogo di lavoro presso il quale era stata assegnata la Sig.ra Omissis e alla corresponsione a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni lorde di legge dovute alla ricorrente dalla data della sospensione (6.9.2021) fino a quella dell'effettiva*

reintegra sul posto di lavoro, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente;

in via subordinata, nella denegata e qui contestata ipotesi di mancato accertamento della sospensione come illegittima e/o comunque annullabile, discriminatorio e ritorsivo, disapplicare, in ogni caso, la disposizione illegittima regolante la certificazione verde... e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica alla reintegra sul luogo di lavoro presso il quale era stata assegnata la Sig.ra Ommissis e alla corresponsione a titolo di risarcimento del danno subito delle retribuzioni lorde di legge dovute alla ricorrente dalla data della sospensione (6.9.2021) fino a quella dell'effettiva reintegra sul posto di lavoro, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta in forza del CCNL vigente e per l'effetto condannare il Comune di Cattolica al risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente. Con vittoria di diritti spese e onorari ;”

RILEVATO che l'udienza di discussione del merito della causa è stata fissata il 06/07/2022.

RITENUTO pertanto necessario procedere urgentemente alla nomina di un legale patrocinatore al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

DATO atto che:

- con lettera assunta al prot. al n. 18510/2017 del 16/05/2022 è stato chiesto il preventivo di spesa per l'incarico di patrocinio legale nel procedimento in oggetto a nr 5 legali iscritti all'elenco avvocati approvato con determina dirigenziale n. 667/2016;

VISTI i preventivi di spesa trasmessi entro i termini richiesti con note prott. n. 18572/2022, 18952/2022, 19083/2022 tra i quali è risultato maggiormente conveniente dal punto di vista economico quello dell'Avv. Bertozzi Roberto con studio in Rimini Via Euterpe assunto al prot. n. 19083/2022;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.
- La suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di “economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...”
- In applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016

RILEVATO che, l'avvocato Bertozzi Roberto, iscritto all'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n. 667 del 23/09/2016, si è dichiarato

disponibile ad accettare l'incarico di patrocinio legale alle condizioni di cui al preventivo di trasmesso via Pec con nota assunta al prot al n. 19083/2022;

DATO ATTO che:

- i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e con le condizioni previste nell'avviso pubblicato dall'Ente ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati di cui alla determina dirigenziale n. 667/2016;
- la Giunta comunale ha autorizzato il citato incarico di patrocinio legale con con propria delibera nr. 97/2022;
- è stato richiesto all'Anac il seguente codice cig. Z0C36A849B ;

RTTENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale costituirsi nel sopracitato giudizio, per i motivi sopra esposti, per sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale, conferendo incarico di patrocinio legale all' Avv. Roberto Bertozzi con sede in Rimini Via Euterpe;

VISTA la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO l'art, 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "... l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 47 dello Statuto comunale;

2) di conferire per una spesa di € 1.500,00 oltre Cpa come risultante dal preventivo di cui alla nota prot 19083 depositate agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di patrocinio legale, del procedimento giudiziario citato in premessa, all'avv. Roberto Bertozzi con sede in Rimini Via Euterpe n. 3/z, con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;

- 3) di imputare la spesa complessiva di € 1.560,00 a carico del Bilancio di previsione corrente esercizio Capitolo 270013 Piano dei conti 01.10.05.03.000 patrocinio legale.;
- 4) di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Cattolica – area Amministrazione trasparente sezione Consulenti ed incarichi – nel rispetto dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza ex art. 15 Dlgs. 33/2013;
- 5) di precisare che le i legali affidatari, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sono obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;
- 6) di attribuire alla presente determina dirigenziale valore contrattuale ai sensi dell'art. 190 del Tuel e trasmetterne copia al legale che la sottoscriverà per accettazione;
- 7) di individuare nel funzionario servizio affari legali il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria - Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 16/06/2022

Firmato
Volpini Andrea / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)